

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

#### Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

#### ALLEGATO

<i>(in tonnellate)</i>					
Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric (*)	Designazione delle merci	Periodo	Volume contingente
12.0030	ex 0704 90 90	0704 90 90*92	Cavoli cinesi freschi o refrigerati	1. 11 - 31. 12. 1994	1 000
12.0050	ex 0705 11 10	0705 11 10*23	Lattughe « Iceberg », ( <i>Lactuca sativa</i> , var. capitata L.)	1. 7 - 31. 10. 1994	1 000
12.0060	ex 0709 10 00	0709 10 00*30	Carciofi, freschi o refrigerati	1. 10 - 31. 12. 1994	1 000
12.0080	ex 0809 10 00	0809 10 00*60 0809 10 00*80	Albicocche, fresche	1. 9. 1994 - 30. 4. 1995	2 000
12.0090 (*)	ex 0809 20 60 ex 0809 20 80	0809 20 60*30 0809 20 80*31 0809 20 80*39	Ciliege fresche	1. 11. 1994 - 31. 3. 1995	2 000
12.0100 (*)	ex 0809 30 10 ex 0809 30 90	0809 30 10*10 0809 30 90*10	Pesche, comprese le pesche noci	1. 12. 1994 - 31. 3. 1995	2 000
12.0110	ex 0809 40 19	0809 40 19*25	Prugne, fresche	15. 12. 1994 - 31. 3. 1995	2 000

(\*) I codici Taric ripresi in appresso sono quelli applicabili durante il periodo indicato a fronte di ciascun numero d'ordine.